

**In questo numero:**

- 1. Le polizze vita: modificati i limiti di detraibilità con il Decreto legge IMU**
- 2. Nuove disposizioni in materia di RC Auto con il Decreto Legge per lo Sviluppo**
- 3. Responsabilità per danni nell'ambito di cantieri stradali (Cass. Civile 23 luglio 2012 n. 12811)**

Dalla redazione

*La presente Newsletter vuole essere uno strumento informativo su argomenti di attualità inerenti, in particolare, le problematiche assicurative della Pubblica Amministrazione.*

*Esso vuole altresì costituire un'occasione di confronto, al fine di una nostra sempre maggiore conoscenza professionale del settore degli Enti Pubblici, cui le nostre Società dedicano uno specifico "team".*

*Pertanto, siamo a disposizione per ogni richiesta di chiarimenti in merito agli argomenti trattati così come per suggerimenti e contributi informativi che saranno particolarmente gradito per aprire un tavolo di lavoro/confronto; in tal caso, pregasi inviare una mail al seguente indirizzo:*

[sacchetti@inserspa.eu](mailto:sacchetti@inserspa.eu)

*La Redazione*

**1. Le polizze vita: modificati i limiti di detraibilità con il Decreto Legge IMU**

Il 29 ottobre scorso è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale il decreto legge "IMU", convertito in legge (num. 102/2013).

La sua conversione in legge vede una revisione dei limiti di detraibilità delle polizze vita, già precedentemente modificati. Se con la prima revisione il tetto massimo di detraibilità dei premi vita era sceso da € 1.291 a € 630 per l'anno di imposta 2013, ridotto ulteriormente a € 230 dal 2014 in poi, con le novità introdotte nella legge di conversione del decreto, sono state in parte annullate tali modifiche e alzati i limiti proposti.

In questo modo, per i premi versati in contratti con oggetto il rischio morte o l'invalidità permanente e i contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati entro il periodo di imposta 2000, la franchigia per l'anno 2013 viene fissata a € 630 (che quindi porta una detrazione massima ai fini IRPEF pari a € 119,70), mentre dal 2014 sarà portata a € 530 (per una detrazione massima pari a € 100,70).

E' diverso il caso delle polizze aventi ad oggetto coperture assicurative contro il rischio di non-autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (c.d. LTC), per cui la riduzione della franchigia di detraibilità varrà solo per l'anno di imposta 2013 (€ 630) per poi tornare ai precedenti € 1.291 dal 2014 (al netto dei premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente).

**2. Nuove disposizioni in materia di RC Auto con il Decreto Legge per lo Sviluppo**

L'articolo 8 del Decreto Legge per lo Sviluppo del 13 dicembre scorso presenta importanti novità in materia di R. C. Auto. La modifica alla disciplina finora in vigore si inserisce nel quadro delle iniziative in corso per contenere i costi dell'assicurazione di responsabilità civile obbligatoria per le auto. Vuole dunque stabilire degli interventi che permettano la riduzione dei premi di polizza.

Tra le modifiche più significative segnaliamo:

- Lettera a) comma 1: la possibilità per le compagnie di assicurazione di prevedere l'installazione di meccanismi elettronici di controllo delle attività del veicolo (la c.d. scatola nera o equivalenti), facendosi carico dei costi di installazione, disinstallazione, sostituzione e portabilità degli apparecchi, a fronte di una riduzione del premio rispetto alle tariffe stabilite. Un aspetto rilevante è che le risultanze dei dispositivi costituiscono prova valida nei procedimenti civili per i fatti a cui si riferiscono, salvo dimostrato mal funzionamento del meccanismo.
- Lettera b) comma 1: con l'obiettivo di evitare le frodi dovute alle testimonianze prodotte nei momenti successivi a quello della denuncia del sinistro, si rende necessaria l'identificazione immediata del testimone sul luogo dell'incidente. Fanno eccezione i casi con provata impossibilità di identificazione tempestiva dei testimoni.
- Lettera c) comma 1: al fine di ridurre i costi connessi con la liquidazione dei sinistri, nelle ipotesi di danni a cose e in assenza di responsabilità concorsuale, è previsto che in alternativa al risarcimento del danno per equivalente, le compagnie di assicurazione possano risarcire il danneggiato in forma specifica (attraverso la riparazione da parte di imprese convenzionate), fornendo la garanzia sulle riparazioni effettuate. Per questo sono previste delle riduzioni sul premio di polizza.
- Lettera d) comma 1: per consentire agli assicuratori un miglior accertamento della sussistenza e dell'entità del danno, sono aumentati da 5 a 10 i giorni non festivi in cui le cose danneggiate sono messe a loro disposizione.
- Lettera e) comma 1: l'impresa di assicurazione può prevedere, se specificato nel contratto di polizza, il divieto di cessione a terzi (delega al riparatore) del diritto di risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore o natanti senza proprio consenso. Anche in questo caso è prevista una riduzione dell'importo del premio.
- Lettera e) comma 2 e 3: sempre con l'obiettivo della diminuzione dei costi di gestione per i sinistri con lesione, viene stabilita la facoltà per gli assicuratori di proporre clausole contrattuali, facoltative per l'assicurato, che prevedano prestazioni di servizi medico-sanitarie rese da professionisti convenzionati, individuati e remunerati dalla compagnia di assicurazione stessa. Per questo è previsto uno sconto sul premio.

Per informazioni aggiuntive rimandiamo alla lettura del D. Legge del 13 dicembre 2013, art. 8.

### **3. Responsabilità per danni nell'ambito di cantieri stradali (Cass. Civile 23 luglio 2012 n. 12811)**

La Suprema Corte Cassazione, con la sentenza del 23 luglio 2012 numero 12811, in tema di danni determinati dall'esistenza di un cantiere stradale, stabilisce che qualora l'area di cantiere risulti completamente enucleata, delimitata ed affidata all'esclusiva custodia dell'appaltatore, con conseguente assoluto divieto su di essa del traffico veicolare e pedonale, dovrà rispondere dei danni subiti all'interno di questa area esclusivamente l'appaltatore, in qualità di unico custode.

Qualora, al contrario, l'area in cui è situato il cantiere risulti ancora adibita al traffico e, quindi, utilizzata a fini di circolazione, il dovere di custodia incombe sull'ente titolare della strada e sull'appaltatore, con conseguente responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. in capo ad entrambi, salva eventuale azione di regresso di quest'ultimo nei confronti del primo in base ai principi in materia di responsabilità solidale.



Figura II 385 Art. 31

**STRETTOIA ASIMMETRICA A SINISTRA**  
Presegnala un restringimento pericoloso della carreggiata posto sul lato sinistro per la presenza di un cantiere stradale.

## **AVVERTENZA**

Copyright Inser Spa.

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo, nonché la memorizzazione sono riservati per tutti i paesi.